

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI n.8 2005**

# ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI n.8 2005

## Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolari Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002, e 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2005, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002, 2003 e 2004.

(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
- c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.
- d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione dell'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo

nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi  
(circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

#### Amministratori

1. 'E compatibile la titolarità di cariche di governo con quella di amministratore di enti locali.  
(art.2, c.1, lett. a, legge 20 luglio 2004, n.215, nel testo modificato dall'art.3 ter, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

1.1. Non sussiste, quindi, incompatibilità tra le cariche di amministratore locale e quelle di presidente del consiglio dei ministri, ministro, vice ministro e sottosegretario di Stato.  
(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

#### Residui attivi

1. Le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio.  
(art.189, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1 sexies, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di convenzione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

#### Impegno di spesa

1. Le spese in conto capitale finanziate con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati.  
(art.183, c.5, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1 sexies, c.1, lett. b, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

#### Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito, cui si applicano le stesse regole dell'assunzione di mutui.  
(art.204, c.1, nel testo modificato, e art.205 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.1 sexies, c.1, lett. a) e d), D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

#### Enti dissestati

1. Sono apportate modifiche alla disciplina sul risanamento degli enti locali dissestati e sull'utilizzo delle disponibilità della massa attiva.  
(artt. 255, 268 bis e 268 ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1 septies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

## ENTRATE

### Trasferimenti statali - Erogazione

1. Il recupero delle maggiori somme corrisposte ai comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su in via preventiva nel periodo 2000-2004 per addizionale sui consumi di energia elettrica, è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009.

(art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Il recupero delle maggiori somme come sopra corrisposte ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è effettuato con rateizzazione in otto anni, dal 2005 al 2012.

1.2. In termini di competenza, le operazioni di recupero non conducono alla riduzione dei trasferimenti statali sulla previsione di bilancio, bensì a minori accertamenti di entrata per la quota di addizionale non portata in detrazione dei trasferimenti negli anni pregressi.

2. Su richiesta della commissione straordinaria, nei comuni i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso, i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito Irpef spettanti per l'anno 2005 sono erogati in unica soluzione.

(art.1 octies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

### Addizionali sui consumi di energia elettrica

1. Dal 1° gennaio 2000 è stata riformata la disciplina delle addizionali e attribuita ai comuni ed alle province quota delle stesse.

(art.10, commi da 4 a 17, legge 13 maggio 1999, n. 133; ; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Al maggiore o minore gettito delle addizionali comunali corrisponde pari decurtazione o aumento dei trasferimenti statali.

(c.11).

1.2. Nell'anno 2003, per gli anni precedenti, i conguagli delle addizionali sono stati operati sulla base di dati stimati che, sottoposti a verifica, hanno consentito di accertare la necessità di recuperare nei confronti dei comuni una quota di maggiori introiti.

1.3. Sulla base dei nuovi dati, sono stati rideterminati la quota annuale di aumento/detrazione dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.

1.4. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009, per i comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su, e in otto anni, dal 2005 al 2012, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

### Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. 'E soppressa la norma che prevedeva il consorso alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche delle parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso.

(art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. d, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

2. Le parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. concorrono alla determinazione della rendita catastale solo limitatamente agli opifici ed agli altri immobili costruiti per l'esercizio delle centrali elettriche (art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2.1. All'accertamento della maggiore imposta per effetto del maggiore valore catastale, conseguirà la rideterminazione dei trasferimenti erariali assegnati dall'anno 2001 in compensazione del minor gettito Ici sulle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, a termini dell'art.64 della legge 388/2000. Sulla entità e modalità di recupero saranno forniti chiarimenti dal Ministero dell'interno.

(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

## SPESE

### Compenso revisori

1. Con D.M. 20 maggio 2005 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli enti locali, da ultimo fissati con il D.M. 31 ottobre 2001.

(in G.U. n.128 del 4 giugno 2005).

1.1. Con il medesimo decreto sono rideterminate le medie nazionali della spesa corrente preventiva annuale pro-capite e della spesa preventiva annuale pro-capite per investimenti, al di sopra delle quali è applicabile la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per ciascun indicatore.

1.2. I limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'Iva.

1.3. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo e, pertanto, decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare adottata.

## MUTUI

### Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito.

(art.205 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo sostituito dall'art.1 sexies, c.1, lett. a, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art.205 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. I criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile saranno definiti con apposito decreto ministeriale da adottare entro il 13 agosto 2005.  
(art.1 sexies, c.2, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).

2.1. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento. I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni saranno definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso da adottare entro il 13 agosto 2005.

### Conversione e rinegoziazione

1. Nella circolare Cassa depositi e prestiti 29 aprile 2005, n.1257, sono contenute le condizioni per la rinegoziazione e/o conversione dei mutui contratti con la medesima Cassa.  
(in G.U. n.106, parte seconda, del 9 maggio 2005).

1.1. Il termine per la richiesta di rinegoziazione è confermato al 24 giugno 2005, mentre è possibile trasmettere entro il 30 settembre 2005 la documentazione istruttoria relativa alle deliberazioni adottate dagli organi collegiali competenti e le delegazioni di pagamento.  
(comunicato Cassa dd.pp. 22 giugno 2005).

2. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti.  
(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

2.2. Con circolare Cassa depositi e prestiti 13 maggio 2005, n.1258, sono rese note le condizioni generali di contratto relative a nuovi prestiti destinati alla conversione di quelli concessi dalla Cassa dd.pp. medesima.

### Mutui di Cassa dd.pp.

1. Con circolare n.1260 del 13 giugno 2005 sono rese note le condizioni generali di contratto di prestito di scopo, concessi in base a legge speciale, a tasso fisso, con oneri a carico degli enti locali.  
(in G.U. n.140 del 18 giugno 2005, parte seconda).

## SERVIZI PUBBLICI

### Anagrafi della popolazione residente

1. 'E istituito l'Indice nazionali delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite

collegamento informatico da tutti i comuni.

(art.1, c.4 e 5, legge 24 dicembre 1954, n.1228, nel testo sostituito dall'art.1 novies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. Con decreto ministeriale da emanare saranno disciplinate le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e quelle di accesso.

1.2. L'INA è realizzato con strumenti informatici.

(art.62, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

2. All'INA è collegata la sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, della carta d'identità su supporto cartaceo con carta d'identità elettronica.

(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).

2.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

2.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.

2.3. I soggetti richiedenti la carta d'identità sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M..

(art.7 vices quater).

2.4. In sede di prima attuazione, il D.M. avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 maggio 2005.

## LAVORI PUBBLICI

### Programma triennale

1. Con D.M. 9 giugno 2005 sono state approvate procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, a modifica e sostituzione di quanto precedentemente disciplinato con il D.M. 22 giugno 2004.

(in G.U. n.150 del 30 giugno 2005).

## PUBBLICO IMPIEGO

### Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza nel processo tributario, oltre al capo dell'amministrazione, è riconosciuta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.

(art.11, c.3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo sostituito dall'art.3 bis, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

1.1. La disposizione innovativa retroagisce ai giudizi in corso al 31 maggio 2005.  
(art.3 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

### Segretari comunali

1. I comuni fino a 5.000 abitanti di regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purchè non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(art.3 quater, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

1.1. La norma apporta una deroga alla disciplina posta dall'art.10 del D.P.R. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, che consente tale strumento soltanto ai comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale della medesima sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

## PATRIMONIO PUBBLICO

### Trasferimento di immobili dello Stato

1. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili del ministero della difesa se di valore pari o superiore a 250.000.

(art.27, c. 13 quater, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dall'art.3, c.2, lett. a, D.L. 17 giugno 2005, n.106).

1.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni.

## 15 SETTEMBRE

### Attività teatrali

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e relativa documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale.

(D.M. 27 febbraio 2003, in G.U. n.76 dell'1 aprile 2003; D.M. 21 aprile 2004, in G.U. n.128 del 24 maggio 2004).

### Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, dell'imposta da recuperare per l'annualità 2004 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n. 9 del 13 febbraio 2004).

## 25 SETTEMBRE

## Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, da parte delle province, dell'avvenuto versamento dell'importo da recuperare per l'annualità 2004 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare.

(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

## 30 SETTEMBRE

## Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato per l'anno 2004.

(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

- (Termine perentorio) Trasmissione a pena di revoca del trasferimento, da parte degli enti destinatari dei contributi per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge. P.A.) – ufficio X, a mezzo raccomandata A.R., dell'attestazione per l'erogazione del contributo attribuito per l'anno 2005, contenente la dichiarazione che la quota di contributo relativa al progetto finanziato ha formato oggetto di impegno formale assunto entro la data del 31 agosto 2005.

(art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311; D.M. 18 marzo 2005, in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

## Certificazione rendiconto

- Presentazione della certificazione relativa al conto del bilancio 2004, a pena di sospensione dell'attribuzione dell'ultima rata del contributo ordinario 2005 e l'assoggettamento ai controlli centrali.

(art. 161, c.3 e art.243, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## Dichiarazione annuale sostituto d'imposta (1)

- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell'imposta e dei contributi, su modello di dichiarazione semplificata qualora siano state effettuate nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo e diversi e non anche su redditi di capitale.

(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.5, c.1, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126).

## Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2005, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni.

(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).



(1) I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

#### Unioni di comuni e Comunità montane

- Presentazione al Ministero interno della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M. da parte di:
  - a) unioni di comuni istituite nell'anno;
  - b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
  - c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
  - d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
  - e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
  - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.
 (art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).

#### Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2005. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2005 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2004. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

#### Asili nido

- Termine per l'emanazione del decreto del ministero del lavoro e politiche sociali di ripartizione tra le regioni – per il successivo riparto tra i comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta – del fondo per l'anno 2005 destinato a finanziare la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (art.70, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

#### Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- (Termine perentorio) Richiesta alle province, da parte dei comuni interessati al ristoro delle somme versate in tesoreria provinciale entro il 31 maggio dai soggetti che hanno commesso violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi

similari a tutto il 31 dicembre 2004, a sanatoria delle predette violazioni compiute in più comuni della stessa provincia, per il riparto delle somme introitate.  
(art.20 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dell'art.1, c.480, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).

#### Programma triennale lavori pubblici

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2006-2008 e del relativo elenco annuale 2006 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2005.  
(D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005).

#### Strumenti urbanistici generali

- Termine per l'adozione degli strumenti urbanistici generali nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne sono sprovvisti. La mancata adozione realizza l'ipotesi di scioglimento del consiglio, previa diffida del prefetto ad adempiere nei successivi quattro mesi.  
(art.141, c.1, lett. c bis, e c.2 bis, aggiunti al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7 e 8, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

#### Spese pubblicitarie

- Comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle spese impegnate nell'esercizio finanziario precedente per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.  
(art.10, c.1, delibera 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art.1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).

#### Proventi delle concessioni edilizie

- Termine per il versamento del saldo dell'anticipazione degli oneri concessori relative alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia.  
(allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141, dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.307).

#### Conversione e rinegoziazione mutui

- Trasmissione alla Cassa dd.pp. della documentazione istruttoria relativa alle deliberazioni adottate dagli organi collegiali competenti e delle delegazioni di pagamento.  
(comunicato Cassa dd.pp. 22 giugno 2005).

#### Anagrafi della popolazione residente

- Operazioni di allineamento dei codici fiscali presenti presso l'anagrafe comunale con i relativi archivi dell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.  
(allegato tecnico alla circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

- Attivazione della porta di accesso ai domini applicativi del Centro nazionale dei servizi demografici del ministero dell'interno (CNSD) per consentire, dal 1° gennaio 2006, il rilascio delle carte di identità elettronica.  
(allegato tecnico alla circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).